

Corrado Del Bò

MERITO, TITOLO E GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA

workingpaper

 Centro Einaudi

N4 2010 ISSN 2036-1246



Laboratorio di Politica Comparata
e Filosofia Pubblica

CORRADO DEL BÒ

MERITO, TITOLO E GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA

Centro Einaudi • Laboratorio di Politica Comparata e Filosofia Pubblica
con il sostegno della Compagnia di San Paolo

Working Paper-LPF n. 4 • 2010

© 2010 Corrado Del Bò e LPF • Centro Einaudi

Corrado Del Bò è ricercatore di Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Milano. I suoi campi di ricerca sono le teorie della giustizia, le questioni bioetiche, il rapporto tra liberalismo politico e teorie morali, l'etica dello sport. Su questi temi ha pubblicato i volumi monografici *I diritti sulle cose* (2008) e *Un reddito per tutti. Un'introduzione al basic income* (2004) nonché numerosi articoli e contributi a volumi collettanei. Ha inoltre curato, con Mario Ricciar-di, *Pluralismo e libertà fondamentali* (2004).

e-mail: corrado.delbo@unimi.it

Il **Laboratorio di Politica Comparata e Filosofia Pubblica** promuove attività di studio, documentazione e dibattito sulle principali trasformazioni della sfera politica nelle democrazie contemporanee, adottando sia una prospettiva descrittivo-esplicativa che una prospettiva normativa, e mirando in tal modo a creare collegamenti significativi fra le due.

L'attività del Laboratorio, sostenuta dalla Compagnia di San Paolo, si concentra in particolare sul rapporto fra le scelte di policy e le cornici valoriali all'interno delle quali tali decisioni sono, o dovrebbero essere, effettuate.

L'idea alla base di questo approccio è che sia non solo desiderabile ma istituzionalmente possibile muovere verso forme di politica «civile», informate a quel «pluralismo ragionevole» che Rawls ha indicato come tratto caratterizzante del liberalismo politico. Identificare i contorni di questa nuova «politica civile» è particolarmente urgente e importante per il sistema politico italiano, che appare ancora scarsamente preparato ad affrontare le sfide emergenti in molti settori di policy, dalla riforma del welfare al governo dell'immigrazione, dai criteri di selezione nella scuola e nella pubblica amministrazione alla definizione di regole per le questioni eticamente sensibili.

LPF • Centro Einaudi
Via Ponza 4 • 10121 Torino
telefono +39 011 5591611 • fax +39 011 5591691
e-mail: segreteria@centroeinaudi.it
www.centroeinaudi.it

INDICE

MERITO, TITOLO E GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA	5
1. Introduzione	5
2. Titoli, meriti e finali di Champions League	6
3. La struttura logica del merito paragonata a quella del titolo	7
4. L'idea di merito nell'argomento del labour-mixing	10
5. Merito e giustizia distributiva	13
6. Conclusioni	17
Riferimenti bibliografici	19

PAROLE CHIAVE

merito, titolo, giustizia distributiva, proprietà di sé,
egualitarismo della sorte

ABSTRACT

MERITO, TITOLO E GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA

In questioni di giustizia distributiva, i concetti di «merito» e di «titolo» esprimono una serie di intuizioni morali particolarmente significative, ma spesso contrastanti. In questo scritto cercherò di vedere se questi contrasti possono essere appianati e quindi se questi due concetti sono compatibili all'interno della medesima teoria della giustizia. In particolare, dopo un'operazione di analisi concettuale finalizzata a distinguere queste due nozioni e a definire i loro rapporti, cercherò di argomentare contro una duplice idea: da un lato, che il requisito del merito consente di risolvere ogni questione di giustizia distributiva e quindi sia in grado di dire l'ultima parola sulle attribuzioni di titoli; dall'altro, che esso non serve in alcun modo nell'elaborazione di una teoria della giustizia distributiva. Difenderò il primo punto discutendo l'argomento lockiano del *labour-mixing* e facendo così emergere la ragione per la quale sarebbe sbagliato ridurre le questioni di giustizia a questioni di meriti. Circa il secondo punto, invece, proverò a sostenere che il merito deve essere considerato come una tra le possibili basi giustificative del titolo. In questo senso, conto di riuscire ad abbozzare i tratti una teoria della giustizia distributiva che sia storica (anche se non puramente storica) e che possa essere qualificata come allo stesso tempo libertaria ed egualitaria.

MERITO, TITOLO E GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA*

1. INTRODUZIONE

I concetti di «merito» e di «titolo» esprimono una serie di intuizioni morali particolarmente significative, ma spesso contrastanti. Se questi contrasti possano essere composti in maniera plausibile e quali relazioni possano intercorrere tra i due concetti costituisce l'oggetto di questo scritto. In particolare, vorrei arrivare a mostrare come tra merito e titolo possa sussistere un nesso significativo senza che questo necessariamente comporti rinunciare a uno dei due oppure descrivere l'uno a partire dall'altro.

Procederò in questo modo. Nei primi due paragrafi, mi adopererò per un'analisi concettuale delle nozioni di titolo e di merito, allo scopo di definire le ragioni per cui sembra plausibile asserire che avere titolo a qualcosa non implica necessariamente meritarlo, così come meritarlo non implica necessariamente avervi titolo. Nei due paragrafi successivi, invece, mi dedicherò a mostrare da un lato come il requisito del merito non risolva ogni questione di giustizia distributiva e dunque le modalità di assegnazione delle risorse (ovvero le attribuzioni di titoli su di esse) debbano tenere conto anche di altri fattori; dall'altro come tale requisito non possa tuttavia essere completamente tralasciato. Il primo punto discenderà da una discussione analitica dell'argomento lockiano del *labour-mixing*, che condurrò nel quarto paragrafo e nel corso della quale emergerà la ragione per cui l'esclusiva applicazione di considerazioni di merito vada ritenuta insufficiente. Il secondo punto deriverà invece da un esercizio di immaginazione filosofica, che svilupperò nel quinto paragrafo e in forza del quale proporrò di considerare il merito come *una* tra le possibili *basi giustificative* del titolo; in questo senso, seguendo il lessico (ma non le conclusioni) di Robert Nozick, suggerirò che le teorie della giustizia distributiva incorporano un principio di giustizia *storico* mitigato tuttavia da altre considerazioni. Non nego che si tratta di un tragitto un poco accidentato, ma ritengo d'altra parte che esso possa rafforzare la speranza di indicare, perlomeno a grandi linee, la possibilità di una teoria della giustizia allo stesso tempo libertaria ed egualitaria.

* Una versione precedente di questo lavoro è stata discussa nell'ambito del convegno «La giustizia tra eguaglianza e merito», organizzato a Lugano dalla Facoltà di Scienze della comunicazione dell'Università della Svizzera Italiana e dall'Alta Scuola Pedagogica di Locarno. Desidero ringraziare, per gli utili commenti ricevuti in quell'occasione, Marcello Ostinelli, Francesca Rigotti ed Eugenio Somaini.

2. TITOLI, MERITI E FINALI DI CHAMPIONS LEAGUE

Nel maggio del 2003 Juventus e Milan si sono affrontate nella finale di Champions League. La partita è stata bruttina, ma indubbiamente il Milan ha avuto più occasioni da rete, ha cercato con più insistenza la vittoria e ha complessivamente giocato meglio; dunque, giudizi competenti non di parte, al termine dei tempi supplementari, avrebbero riconosciuto che il Milan *meritava* la vittoria. Tuttavia, dopo i tempi regolamentari e supplementari il risultato era ancora bloccato sullo 0-0 e si è pertanto reso necessario il ricorso ai calci di rigore. Seppur fortemente condizionati dalla tensione emotiva, i rigori richiedono un gesto tecnico – il tiro in porta – che rientra tra le abilità fondamentali del gioco del calcio e dunque sembrano molto meno arbitrari di quanto non fosse l'antico metodo di risoluzione dei pareggi, il lancio di una monetina. Tuttavia, è indubbio che i rigori siano svincolati dalla partita che li ha preceduti e dunque dai «meriti» che le squadre in campo hanno acquisito in precedenza; da questo punto di vista, assume un senso se non altro metaforico lo stereotipo giornalistico che definisce questa pratica una «lotteria»: chi ha giocato meglio non conta, conta quanti più rigori una squadra riesce a segnare.

L'esito dei calci di rigore della finale di Champions League 2003, a chi segue il calcio, è noto: la vittoria è andata al Milan, cioè alla squadra che la meritava. Non sarebbe però stato un fatto bizzarro se ai rigori avesse prevalso la Juventus, ovvero la squadra che non meritava la vittoria (in effetti, a volte è accaduto che ai rigori abbia avuto la meglio chi ha giocato peggio). Se questo fosse accaduto, che cosa avremmo potuto affermare? Che la Uefa non avrebbe dovuto consegnare alla Juventus la Champions League? Certamente no. Se la Juventus avesse vinto ai rigori la partita, avrebbe avuto *titolo* al trofeo, dal momento che avrebbe soddisfatto quei criteri (segnare un rigore in più dell'altra squadra, in caso di pareggio al termine dei tempi supplementari) che invece ha soddisfatto il Milan. E tuttavia, in questa eventualità, avremmo potuto affermare che la Juventus, pur avendo legittimamente vinto il trofeo, non meritava di vincerlo (salvo magari, in un secondo momento, dimenticare il nostro giudizio; ma questa è un'altra storia).

Chi scrive è tifoso non tiepido della Juventus e certamente sarebbe stato molto più contento se quella sera di maggio 2003 ai rigori avesse prevalso la squadra bianconera. E tuttavia, non posso negare che, smaltita la delusione, non mi sia dispiaciuto che la squadra più meritevole abbia vinto la Champions League¹. Mi è sembrato *giusto* che vincessero la squadra quella sera più meritevole e che quindi titolo e merito coincidessero.

L'esempio calcistico vagamente biografico mostra quel che, a mio modo di vedere, è l'ambivalenza delle nostre attitudini psicologiche e morali verso il merito: siamo

¹ Assumo qui che Juventus e Milan siano giunte in maniera egualmente meritata alla finale di Champions League 2003. Alla luce dell'intera competizione, si tratta di un'assunzione discutibile, ma che attiene alla teoria calcistica e non a quella filosofica.

in grado di distinguerlo dal titolo e tuttavia ci sentiamo più a nostro agio se i titoli sono in certa misura rispettosi dei meriti individuali. Questa ambivalenza potrebbe forse essere formulata in modo filosoficamente più appropriato in questi termini: esiste una differenza concettuale tra merito e titolo, ma esiste anche un nesso normativo² tra queste due nozioni.

Come è noto, Robert Nozick – al quale risale l’elaborazione di una teoria della giustizia basata sulla validità dei titoli (Nozick 2000) – ha negato questo secondo aspetto del merito, perlomeno in relazione alla distribuzione delle risorse in una società libera. Secondo Nozick, «ci sentiamo più a nostro agio nel sostenere la giustizia di un sistema di titoli validi se la maggior parte dei trasferimenti al suo interno è fatta *sulla base di qualche ragione*. Ciò non significa necessariamente che tutti *meritino* i possessi che ricevono; significa solo che c’è una finalità o un senso perché qualcuno trasferisca un possesso a una persona piuttosto che a un’altra; che di solito siamo in condizione di vedere quanto pensa di guadagnare colui che opera il trasferimento, quale causa pensa di servire, quali mete pensa di contribuire a conseguire e così via» (Nozick 2000, 172, corsivi miei). Altri invece hanno difeso la connessione tra titolo e merito. Per esempio, Jan Narveson ha affermato, con riferimento ai profitti generati sul libero mercato, che «è spesso vero, come nel caso del premio in una gara, che le regole danno titolo alle persone a essere considerate vincitrici sulla base di una competizione organizzata in modo tale che normalmente ci aspetteremmo che la persona che vince sia anche la più meritevole» (Narveson 1995, 61). Così, mentre per Nozick è sufficiente che gli esiti generati dal libero mercato siano determinati da una qualche ragione, indipendentemente dalla soddisfazione dei meriti relativi degli agenti, per Narveson è auspicabile un legame più o meno stretto tra titolo e merito.

Delle due posizioni è la seconda che a me pare maggiormente in linea con le nostre intuizioni; siamo propensi a percepire come giusti gli esiti del libero mercato se e solo se tali esiti sono – in un qualche senso rilevante – meritati. Ovviamente la filosofia morale insegna che le intuizioni possono essere imprecise o addirittura sbagliate, ma quel che – seppur indirettamente – finirò anche per fare in questo scritto è proprio mostrare come il nostro disagio verso esiti completamente sganciati dai meriti relativi possa essere filosoficamente fondato.

3. LA STRUTTURA LOGICA DEL MERITO PARAGONATA A QUELLA DEL TITOLO

Merito e titolo hanno in comune una struttura *triadica*: c’è un soggetto che merita (o che ha titolo), un oggetto meritato (o un oggetto al quale il soggetto ha titolo), una base di merito (o di titolo). Più schematicamente, si può asserire che:

² Utilizzo in questo scritto il termine «normativo» nel senso filosofico più ampio e non nel senso giuridico più circoscritto.

una persona P *merita* un oggetto C sulla base di una ragione R,
oppure che:

una persona P *ha titolo* a un oggetto C sulla base di una ragione R.

Da questo punto di vista, giudizi di merito e giudizi di titolo sono giudizi di *attribuzione*, nel senso che entrambi attribuiscono a un individuo una certa cosa sulla base di una regola, la quale definisce la rilevanza di una o più caratteristiche possedute dall'individuo³. E sono giudizi che, almeno *prima facie*, hanno forza normativa: se qualcuno merita o ha titolo a qualcosa, a parità di altre condizioni dovrebbe ottenerlo. Da questo punto di vista, dunque, la regola di attribuzione è una regola di giustizia e attribuire un merito o un titolo significa perseguire un'esigenza di *giustizia*: è *giusto* che P abbia C, se lo merita o se vi ha titolo. Così, nell'esempio del paragrafo precedente, il Milan è il soggetto di merito e di titolo, la Champions League 2003 l'oggetto di merito e di titolo; l'aver giocato meglio della Juventus in finale la base di merito; la vittoria ai rigori in finale la base per il titolo. Ed è allora *giusto* che il Milan abbia vinto quell'edizione della Champions League, sia nel senso che l'ha meritata sia nel senso che vi ha avuto titolo.

Il punto è: qual è la differenza specifica tra giudizi di merito e giudizi di titolo, se entrambi appartengono al genere dei giudizi di attribuzione aventi forza normativa? Per rispondere a questa domanda, sembra che non possiamo fare altro che guardare alle basi di merito e alle basi di titolo e cercare di vedere se esiste una qualche caratteristica (formale o sostanziale) che includa una certa base tra le basi di merito anziché di titolo e viceversa.

Una soluzione potrebbe essere quella di considerare i titoli come fondati su qualche regola istituzionalmente riconosciuta e i meriti come fondati su considerazioni pre-istituzionali o extra-istituzionali⁴. In questo senso, affermeremo che una persona P ha titolo a un oggetto O se esiste una regola istituzionalizzata R che assegna O a chi possiede una certa caratteristica C e P possiede C; viceversa sosteneremo che un'altra persona Q merita O per una particolare caratteristica D anche se nessuna regola istituzionalizzata R giudica rilevante D per l'assegnazione di O a Q, e dunque non glielo assegna. L'esempio calcistico torna qui utile: se la Juventus avesse vinto ai rigori, avrebbe avuto titolo alla Champions League, pur non meritandola.

La mossa di distinguere i due piani (quello istituzionale e quello pre-istituzionale) per distinguere tra titoli e meriti sembra sensata, ma occorre precisare in quale modo essa può tornarci utile. Nel nostro esempio calcistico, noi *assumiamo* che la

³ Va da sé che, perché un giudizio di attribuzione sia corretto, devono verificarsi le due condizioni seguenti: a) la ragione R sia rilevante quale base di merito/titolo, b) P soddisfi effettivamente quanto la ragione R richiede.

⁴ Uso il termine «istituzionale» in un senso molto ampio, per indicare ciò che è proprio di un'entità caratterizzata da un modo stabile di organizzazione della vita associata, regolato da norme e che produce comportamenti uniformi.

vittoria ai calci di rigore in caso di parità generi titoli *validi* (cioè giustificabili), ovvero assumiamo che la regola dei calci di rigore sia giusta. In altre parole: abbiamo *in precedenza* stabilito che è giusto assegnare la Champions League a chi vince ai rigori piuttosto che, per esempio, ripetere la partita o ricorrere al lancio della monetina (come avveniva ancora negli anni Sessanta del secolo scorso; l'Italia nel 1968 vinse i Campionati europei grazie a un lancio di monetina fortunato in semifinale contro l'Unione Sovietica e dopo la ripetizione della finale contro la Jugoslavia). Una volta stabilito questo, abbiamo un criterio di giustizia per assegnare *titoli* che siano validi, ma si tratta di un criterio che può entrare in conflitto con un criterio fondato sui meriti acquisiti nel corso della partita. Così, nel nostro esempio calcistico, la Juventus avrebbe vinto giustamente, cioè secondo le regole di giustizia di attribuzione del titolo, ma non sarebbe stata una vittoria giusta guardando ai meriti.

Il punto è importante perché mostra che la distinzione tra titoli e meriti emerge quando i primi sono fissati secondo un criterio che genera una discrasia tra ciò che è giusto alla luce dei titoli e ciò che è giusto alla luce dei meriti. Per chiarire ulteriormente, proviamo a immaginare di introdurre, al posto dei calci di rigore, una giuria che (in caso di parità) decida la squadra vincitrice sulla base di una valutazione del gioco espresso; assumendo che la giuria giudichi sempre correttamente, fatalmente merito e titolo coinciderebbero⁵. Dunque, non è vero che questioni relative a titoli hanno *sempre* a che fare col piano istituzionale: infatti, esiste una questione di *validità* dei titoli che è essa stessa una questione pre-istituzionale. Affermeremo allora che i titoli possono essere distinti dai meriti sul piano concettuale laddove a) i primi sono fissati da regole che sono state istituzionalizzate e b) queste regole, nel prescrivere le attribuzioni dei titoli, tengono conto anche di altro che non siano i meriti dei soggetti implicati.

Perché poi b) sia plausibile a livello non più concettuale ma normativo, occorre aggiungere un terzo punto, c) che la ragione per non tenere conto esclusivamente dei meriti possa essere giustificata su basi convincenti. L'esempio delle finali di calcio (o comunque delle partite a eliminazione diretta) che finiscono in parità può chiarire ancora una volta il punto. È ragionevole ritenere che sia complessivamente preferibile ricorrere ai calci di rigore anziché al giudizio di una giuria su chi abbia giocato meglio: infatti, per avere una giuria competente, occorrerebbe selezionare i componenti, addestrarli in maniera che il loro giudizio sia più o meno uniforme, evitare che vengano corrotti eccetera.

La separazione tra meriti e titoli non avrebbe invece senso per altri sport: salvo che in situazioni di gara abbastanza sporadiche (per esempio, nel caso di infortuni degli avversari), è difficile affermare che l'atleta che arriva per primo sul traguardo dei 100 metri abbia titolo alla vittoria ma non l'abbia meritata. In questo caso, a differenza di quello delle partite di calcio, non abbiamo una ragione convincente per attribuire *separatamente* titoli e meriti; il che implica che le regole di attribuzione dei

⁵ Non a caso, in sport in cui le graduatorie sono decise da una giuria, non vengono sollevate contestazioni sui meriti dei vincitori, ma casomai soltanto contestazioni sulle valutazioni delle giurie.

titoli sanciscano i meriti dei concorrenti e dunque le basi per il merito e le basi per il titolo coincidano. Come vedremo nel prossimo paragrafo, le questioni di giustizia distributiva, allorché maneggiano i concetti di titolo e di merito e nella misura in cui vogliono porsi come teorie ideali, *non* rientrano in questo secondo caso, ma nel primo⁶.

4. L'IDEA DI MERITO NELL'ARGOMENTO DEL LABOUR-MIXING

Consideriamo il noto argomento del *labour-mixing* con il quale John Locke giustifica l'appropriazione privata delle risorse. Secondo Locke (1690, 23-24),

ciascuno ha (...) la proprietà della sua persona: su questa nessuno ha diritto alcuno all'infuori di lui. Il lavoro del suo corpo e l'opera delle sue mani, possiamo dire, sono propriamente suoi. Qualunque cosa dunque egli tolga dallo stato in cui la natura l'ha creata e lasciata, a essa incorpora il suo lavoro e vi intesse qualcosa che gli appartiene, e con ciò se l'appropria. Togliendo quell'oggetto dalla condizione comune in cui la natura lo ha posto, vi ha aggiunto col suo lavoro qualcosa che esclude il comune diritto degli altri uomini. Tale lavoro essendo infatti indiscutibile proprietà del lavoratore, nessun altro che lui può aver diritto a ciò cui esso è stato incorporato, almeno là dove avanzano, per la comune proprietà degli altri, beni sufficienti e altrettanto buoni.

Questo argomento, almeno dopo la riformulazione che ne ha fatto Robert Nozick (2000, 186-194), è solitamente visto come un esempio di tentativo di offrire una validazione dei titoli sulle cose, e non immotivatamente: Locke sta qui cercando di derivare titoli validi (cioè giustificabili) sulle risorse esterne, ovvero di definire a quali condizioni possa avvenire l'appropriazione privata di risorse che, a suo giudizio, Dio ha dato in comune agli uomini. Allo stesso tempo, l'argomento sembra racchiudere (probabilmente oltre le intenzioni dello stesso Locke) un'intuizione che, a un primo generalissimo livello, ha a che fare con il merito: chi lavora *merita* un qualche compenso per la propria fatica. Ma procediamo con ordine.

La struttura logica dell'argomento lockiano è questa:

1. ogni persona P, in quanto proprietaria di se stessa, è proprietaria del proprio lavoro L;
2. lavorando su una risorsa naturale R in comune a tutti, una persona mischia L con R.

Quindi:

3. R contiene qualcosa che appartiene a P.

⁶ Dovrebbe a questo punto essere chiara la differenza tra il mio approccio e quello di Geoffrey Cupit (1996). Infatti, Cupit considera i titoli generati dalla definizione di particolari assetti istituzionali, regole, pratiche sociali e si chiede se e perché il rispetto di questi titoli può essere giustificato sulla base del merito (pp. 130-136). Il mio obiettivo invece consiste nel definire il rapporto tra titoli e merito a un livello più fondamentale, vale a dire quale spazio attribuire a considerazioni fondate sul merito e quale a considerazioni fondate sul titolo nel definire una concezione di giustizia plausibile.

Quindi:

4. R è proprietà di P,
5. *a condizione che* la sopravvivenza delle altre persone non sia messa a repentaglio.

A dispetto di tutte le sue ben note difficoltà, questo argomento ha sicuramente una certa plausibilità intuitiva. Tale plausibilità può emergere dalla discussione delle difficoltà della seconda proposizione, che mi appaiono rilevanti per gli scopi che sto perseguendo⁷. La prima difficoltà è questa: se accettiamo un'interpretazione letterale dell'argomento, dobbiamo ammettere che l'azione A

Andrea mischia il suo lavoro con un pezzo di terra
è diversa dall'azione B

Beatrice mischia uova con latte.

Infatti, benché in entrambi i casi vi siano un agente – Andrea in A e Beatrice in B – e due cose che vengono mischiate tra loro – lavoro e pezzo di terra in A, uova e latte in B –, nell'azione A viene a mancare l'analogo dell'atto del mischiare dell'azione B. Certo, è *lavorando* che Andrea mischia il proprio lavoro con il pezzo di terra, ma il lavoro di Andrea non può essere l'analogo, dal momento che in tal caso il lavoro sarebbe contemporaneamente un elemento della mistura e l'azione che dà luogo alla mistura (per cui, alla fine, «mischiare il lavoro con un pezzo di terra» equivarrebbe a «mischiare il mischiare con un pezzo di terra»).

La seconda difficoltà sorge se adottiamo un'interpretazione fisica, per cui lavoro equivale a energia. Infatti, anche se vale la convertibilità di massa ed energia e quindi la possibilità di parlare di una «mistura» di massa (terra) ed energia (lavoro), non vi è assicurazione che l'energia sprigionata dal lavoro finisca nella terra. Accade anzi più spesso che vada dispersa (in tutto o in parte) nell'ambiente circostante.

La strada più promettente sembra allora quella di adottare un'interpretazione metaforica tale per cui la frase «Andrea mischia il proprio lavoro con quel pezzo di terra» non significherebbe altro che «Andrea lavora su quel pezzo di terra»⁸. Tuttavia, per aggirare le difficoltà della proposizione 2, se ne incontrano altre relative alla proposizione 3, dal momento che non si capisce più come il pezzo di terra possa contenere qualcosa che appartiene ad Andrea e dunque ci si ritrova ad avere irrisolta la questione del *perché* lavorare su qualcosa dovrebbe generare un diritto di proprietà.

È qui che probabilmente la nozione di merito può venirci in soccorso: l'argomento di Locke è intuitivamente plausibile perché si fonda, in ultima analisi, sull'idea che le persone, lavorando sulle cose, *meritano* poi di appropriarsene. In questo senso, la validazione del titolo è funzione dei meriti generati dall'azione lavorativa; e, si potrebbe forse sostenere, se tale validazione fosse istituzionalizzata in una regola o in

⁷ Ho discusso altre difficoltà dell'argomento in Del Bò 2002, 137-149 e in Del Bò 2008, 62-68.

⁸ Cfr. Hume 1739-40, 534: «solo in senso metaforico si può dire che leghiamo il nostro lavoro a una certa cosa».

un insieme di regole, non ci sarebbe conflitto tra titolo e merito e dunque chi ha titolo ha anche merito e viceversa⁹. Ponendoci da un punto di vista lockiano, possiamo quindi riassumere la questione più o meno in questi termini: 1) deve essere fissata una regola per cui ha titolo a una certa risorsa R chi vi lavora sopra; 2) il lavoro esprime il merito individuale; 3) chi merita R vi ha titolo e viceversa.

Assumerò d'ora innanzi la validità di 2): il lavoro costituisce la base del merito in relazione alla risorsa lavorata. Contesterò invece la validità del punto 3): ritengo cioè discutibile che il lavoro *di per sé solo* giustifichi il titolo. Infatti, si potrebbe argomentare, la questione non è tanto se il lavoro su una risorsa R genera merito (e dunque titoli su R) quanto piuttosto se si ha titolo a lavorare su R derivandone così titoli (via merito). Mi spiego. Prendere sul serio Locke quando prova a giustificare l'appropriazione privata delle risorse significa prendere sul serio *tutto* l'argomento di Locke, compreso dunque ciò che Robert Nozick ebbe a definire come *clausola limitativa* e che trova parzialmente espressione nel punto 5 dell'argomento lockiano per come è stato schematizzato in precedenza: l'idea cioè che debbano avanzare «per la comune proprietà degli altri, beni sufficienti e altrettanto buoni» (Nozick 2000, 191-194). È noto – e dunque non vi insisterò – che il complesso della teoria di Locke finisce per ridurre lo spazio e la portata della clausola limitativa nel vincolare gli atti di appropriazione delle risorse da parte delle persone¹⁰; questo però non vuol dire che non si possa comunque ritagliare per tale concetto un ruolo rilevante nel contesto della discussione che sto conducendo. In effetti, l'introduzione della clausola limitativa, più o meno indirettamente, segnala un punto assai importante: le risorse prive di proprietario sono *esterne* alle persone e non sono dunque liberamente disponibili per un'appropriazione senza limiti in base solamente ai «meriti» generati dall'esercizio della proprietà di sé (via lavoro); e questo, si noti, senza dover necessariamente abbandonare le piste libertarie.

Hillel Steiner (1994) e Ian Carter (2005) sono autori paradigmatici da questo punto di vista, considerato che entrambi cercano di difendere tesi libertarie *assieme* a una clausola limitativa egualitaria. In particolare, Steiner e Carter argomentano in favore di una concezione empirica di libertà come assenza di impedimenti fisici all'azione creati da altri esseri umani e di un'eguale quota di libertà così intesa (una libertà che Carter qualifica come *sociale*); ora, dal momento che tale quota dipende *anche* dal possesso delle *risorse naturali grezze* (cioè non lavorate da nessuno), l'acquisizione originaria deve essere vincolata da una clausola limitativa piuttosto severa (una clausola che si faccia appunto carico di rispettare il diritto universale a un'eguale quota di libertà sociale). In questo senso, possiamo allora affermare, riprendendo e ribaltando la celebre immagine lockiana, che non abbiamo diritti di proprietà su ciò con cui *mischiamo* il nostro lavoro, ma che *possiamo* mischiare il nostro lavoro con cose di cui abbiamo già – in forza di un qualche principio di giusti-

⁹ Non sto affermando che Locke abbia formulato un principio di acquisizione delle risorse convincente, ma più semplicemente che questo principio conserva un certo fascino intuitivo; e che questo fascino deriva dall'incorporare – più o meno implicitamente – attribuzioni di merito.

¹⁰ Ho discusso il punto in Del Bò 2003, 133-144.

zia determinato in precedenza – la proprietà. Il mischiare lavoro non determina meriti che fondano i diritti di proprietà sulle risorse naturali grezze; piuttosto, i diritti di proprietà sulle risorse naturali grezze previamente decisi autorizzano il mischiare lavoro e la conseguente produzione di meriti.

Sembra ritornare qui il noto argomento di Rawls contro il merito: siccome i talenti individuali sono in buona misura frutto della lotteria naturale, il cui esito – quale che sia – non è meritato in un senso che possa essere considerato moralmente rilevante¹¹, non possiamo da ciò ricavare alcuna persuasiva regola di distribuzione degli oneri e dei benefici della cooperazione sociale (Rawls 1971, 98). In realtà, l'argomento di Rawls è «contro il merito» in un senso molto specifico, ed è appunto questo che lo avvicina alla prospettiva di Steiner e di Carter. Come emerge chiaramente anche nella più recente riformulazione della giustizia come equità contenuta nell'opera omonima, secondo Rawls le persone non meritano di possedere doti naturali favorevoli, ma *possono* meritare – se agiscono nel rispetto dei due principi di giustizia – gli esiti favorevoli che il loro esercizio in linea di massima determina (Rawls 2001, 81-89). In altre parole, secondo Rawls, il merito è un criterio normativo valido se viene applicato a un oggetto appropriato, e le doti naturali non lo sono.

Pertanto, l'attribuzione di vantaggi sociali sulla base dei meriti acquisiti in virtù di una lotteria naturale favorevole soffre dello stesso difetto dell'attribuzione di proprietà su risorse naturali grezze sulla base dei meriti acquisiti in virtù dell'esercizio della proprietà di sé attraverso il lavoro: si tratta di un'operazione troppo rapida, e non tanto perché determina esiti non desiderabili quanto piuttosto perché taglia fuori altre considerazioni rilevanti (l'arbitrarietà della lotteria naturale nel caso di Rawls, la priorità logica dell'esigenza di definire i diritti su ciò su cui esercitiamo lavoro nel caso di Steiner e Carter). Se valgono questi argomenti, ne consegue in definitiva che abbiamo buone ragioni perché, nell'attribuzione dei titoli, non si riduca tutto a una faccenda di meriti.

5. MERITO E GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA

Nel paragrafo precedente ho messo in luce come il lavoro (visto come estrinsecazione del merito) non sia sufficiente a offrire un titolo valido alle risorse naturali grezze in quanto è prima necessario definire chi ha diritto alle risorse naturali grezze su cui viene esercitato il lavoro. La tentazione, a questo punto, potrebbe essere quella di sbarazzarci del tutto del criterio del merito nel quadro delle discussioni sulla giustizia distributiva. A mio giudizio questo sarebbe un errore: come osservavo in chiusura del secondo paragrafo, genera disagio pensare che gli esiti distribu-

¹¹ «Lotteria» qui funziona in un senso metaforico: chi vince a una lotteria reale ha perlomeno il merito di aver acquistato un biglietto ed è dunque più meritevole di chi non lo ha acquistato (anche se è egualmente meritevole rispetto a chi lo ha acquistato ma non è stato estratto).

tivi debbano essere completamente sganciati dai meriti delle persone. Proverò qui di seguito a spiegare il perché.

Cominciamo con l'immaginare una situazione iniziale S_0 in cui due agricoltori, Andrea e Beatrice, possiedono la medesima quantità di terra e di tutto ciò che serve per coltivarla; ipotizziamo anche che siano terre egualmente buone e siano egualmente buoni pure i macchinari necessari per la coltivazione (queste ipotesi discendono, in maniera più o meno diretta, dalle conclusioni del quarto paragrafo). Che cosa può differenziare i rispettivi raccolti? Uno o più d'uno di questi fattori: la diversità nel talento di coltivare la terra, un differente impegno (sotto forma di quantità o intensità di lavoro) nel farlo oppure circostanze che sono al di fuori del controllo dei due coltivatori e che potremmo identificare con la *sorte bruta*. Se Andrea è meno abile di Beatrice nell'arte di coltivare la terra, oppure se lavora di meno o con minore intensità, oppure se sulle sue terre cade un meteorite, oppure se si verifica una combinazione di questi eventi; in ognuno di questi casi accadrà verosimilmente che alla fine Andrea avrà un raccolto inferiore rispetto a quello di Beatrice.

Tralasciando per ragioni di semplicità l'ipotesi combinatoria, possiamo fissare le tre altre eventualità ponendo i tre seguenti interrogativi:

1. Alle persone spettano su loro stesse titoli morali identici a quelli che il proprietario ha sulle proprie proprietà?
2. Alle persone deve essere riconosciuto un compenso in proporzione all'impegno?
3. Devono essere neutralizzati gli effetti di eventi sui quali le persone non hanno esercitato alcuna influenza deliberata?

Chi sostiene ciò che chiameremo, rispettivamente, la *tesi della proprietà di sé*, il *principio meritocratico* e l'*eguaglianza della sorte bruta* risponderà affermativamente a tutti questi interrogativi.

Vorrei però, in primo luogo, insistere sul fatto che si tratta di principi *differenti*. Prendiamo, per esempio, la proprietà di sé e il merito: che una persona abbia la proprietà di se stessa e dunque anche (verosimilmente) dei propri talenti non implica alcunché in termini di merito; il quale si può fare risalire al diverso impegno con cui le persone esercitano la proprietà che hanno su se stesse (immagino non sfugga come ritorni qui, nella sostanza, l'osservazione di Rawls circa le dotazioni naturali delle persone, benché egli non ragionasse in termini di proprietà di sé). Pertanto, a parità di tutte le altre condizioni, una differenza di raccolto tra Andrea e Beatrice, se dipende da differenze nei talenti (ipotesi che chiamiamo S_1), richiederà una presa di posizione sulla giustificabilità o meno di un annullamento delle differenze derivanti dalla proprietà di sé; se invece dipende da differenze nell'impegno (S_2), ne richiederà una sulla giustificabilità o meno di un annullamento delle differenze derivanti dai meriti. Non vi sarebbe dunque nulla di sorprendente nel

sostenere, per esempio, che esiti derivanti da meriti differenti vadano compensati in maniera differente e allo stesso tempo evitare di prendere posizione sulla diversa questione se esiti derivanti da talenti di differente valore vadano compensati in maniera differente. Da questo punto di vista, cioè, si può affermare che un diverso impegno deve generare differenti meriti e dunque differenti esiti distributivi, senza che questo debba incidere in qualche modo sulla validità o meno della proprietà di sé e degli esiti distributivi che essa determina.

Consideriamo ora l'eguaglianza della sorte bruta e il merito. Se siamo preoccupati di neutralizzare l'impatto della sorte bruta sulle vite individuali, non per questo dobbiamo escludere dal nostro orizzonte normativo il principio meritocratico, nel senso che dobbiamo riconoscere che anche in una situazione in cui vi sono grandi differenze derivanti dalla sorte bruta siamo in grado, perlomeno in linea teorica, di individuare differenze di merito. Così, se una differenza di raccolto tra Andrea e Beatrice dipende dal fatto che sul terreno di Andrea è caduto un meteorite (S_3), ci dovremo pronunciare sulla richiesta di una neutralizzazione della diseguaglianza prodotta dalla sorte bruta, e questo solo – e non altro – ci è richiesto (teniamo conto che, in un mondo in cui vivono solamente Andrea e Beatrice, effettuare questa compensazione significa verosimilmente prendere parte del raccolto di Beatrice e darla ad Andrea). Immaginiamo ora la situazione S_{2+3} in cui le differenze di raccolto tra Andrea e Beatrice derivano sia da differenze di merito sia da differenze di sorte bruta; per esempio, perché il meteorite ha distrutto solamente metà dell'apprezzamento di Andrea, mentre l'altra metà è stata semplicemente oggetto di una coltivazione meno intensa. Ipotizzando di essere non solo egualitari della sorte ma anche meritocratici, non vi sarebbe nulla di strano se affermassimo che lo svantaggio inflitto ad Andrea dal meteorite va neutralizzato e allo stesso tempo vanno mantenute le differenze derivanti da un diverso impegno.

La tabella sottostante riassume le possibili combinazioni che derivano dalle diverse ipotesi di differenze di raccolto tra Andrea e Beatrice.

	S_1	S_2	S_3	S_{1+2}	S_{1+3}	S_{2+3}
<i>Andrea</i>	80	70	60	50	40	30
<i>Beatrice</i>	100	100	100	100	100	100

Se e quali compensazioni ci debbano essere tra Andrea e Beatrice dipenderà naturalmente da come ciascuno si porrà rispetto alla tesi della proprietà di sé, al principio meritocratico e all'eguaglianza della sorte bruta. Sono però questioni che non affronterò in questa sede; mi limiterò piuttosto ad alcune osservazioni sul principio meritocratico.

Soffermiamoci allora sulla situazione S_2 in cui i nostri due agricoltori Andrea e Beatrice, egualmente dotati e con un'eguale situazione iniziale di risorse naturali grezze, lavorano su tali risorse una quantità di tempo differente. Supponiamo che tale differenza dipenda da mere preferenze individuali (e non, per esempio, da co-

strizioni di una qualche natura) e che – per ribadire una precedente assunzione – il lavoro costituisca una base appropriata per il merito. Immaginiamo, più specificamente, che Andrea lavori 7 ore e ottenga un guadagno dal proprio lavoro di 70 euro, mentre Beatrice lavori 10 ore ottenendo un guadagno di 100 euro. Alla luce di tutte le ipotesi che abbiamo sin qui fatto, possiamo affermare che i differenti guadagni tra Andrea e Beatrice rispettano la base di merito che abbiamo assunto (il lavoro)? E, soprattutto, possiamo asserire che nessuno potrebbe ragionevolmente sostenere che occorre redistribuire i guadagni, per esempio prendendo 15 euro da Beatrice per darli ad Andrea?¹² Se sì, perché?

Ci può venire qui in soccorso la distinzione suggerita da Nozick tra principi di giustizia *storici* e principi di giustizia *a stato finale*. I principi sono storici se valutano la giustizia di una distribuzione sulla base di *come* questa distribuzione si è originata; sono a stato finale se guardano invece alle distribuzioni in sé e giudicano la giustizia di una distribuzione dal modo in cui sono distribuite le cose all'istante *i* ignorando i vari istanti i_1, i_2, \dots, i_n che hanno portato a *i* (Nozick 2000, 167-169). Il binomio lavoro/merito appartiene al primo corno dell'alternativa e quindi ne condivide il grande pregio, vale a dire la possibilità, perlomeno teorica, di fissare i titoli validi in funzione di come le persone hanno agito. È questo nesso con la *responsabilità* individuale che rende intuitivamente più promettenti i principi di giustizia storici in generale e dunque il principio che fa dipendere la validità dei titoli dal lavoro/merito in particolare. Ovviamente «responsabilità» va qui intesa come responsabilità morale delle persone per le proprie azioni, ma in un senso che non ha a che vedere con la lode o il biasimo per queste azioni. Da questo punto di vista, una persona è moralmente responsabile di una scelta se questa le può essere *attribuita*, indipendentemente dal fatto che la scelta meriti lode o biasimo per questo¹³.

L'idea è che le persone devono, a parità di tutte le altre condizioni, sopportare i costi delle proprie scelte e gli eventuali svantaggi che ne possono derivare, esattamente come godono dei benefici che riescono a ottenere da tali scelte¹⁴. Da questo punto di vista, per tornare a Rawls, è vero che non si meritano le proprie dotazioni naturali, ma si può nondimeno meritare ciò che il loro esercizio comporta.

Tutte queste distinzioni possono anche, io credo, illuminare meglio i punti di un disaccordo che curiosamente spinge sia gli egualitari sia gli anti-egualitari a essere scettici sul merito (Olsaretti 2003, 1-2). Infatti, in maniera invero un po' schematica, possiamo affermare che spesso gli autori anti-egualitari da un lato tendono a non distinguere tra proprietà di sé ed esercizio della proprietà di sé, collocando di

¹² Trattandosi di un mondo composto di due sole persone, Andrea e Beatrice, non considero qui la questione delle tasse, la quale peraltro – ritengo – complicherebbe il modello senza spostare il punto concettuale su cui sto insistendo.

¹³ Cfr. Olsaretti 2003, 6-7, quando distingue tra «forza morale del merito» e «merito morale». È evidentemente la prima, e non il secondo, oggetto delle mie considerazioni, in quanto rilevante per le questioni di giustizia distributiva.

¹⁴ Sul punto e più in generale sul rapporto tra libertà, eguaglianza e responsabilità, cfr. Carter 2005, 236-263.

fatto i talenti sotto il governo del principio meritocratico; dall'altro ignorano completamente la sorte brutta. Viceversa gli autori egualitari, che al contrario manifestano una forte preoccupazione per le sfortunate contingenze della vita, vincolano l'esercizio della proprietà di sé delle persone e si dimostrano tiepidi sul merito, dimenticando però che il merito ha un significato normativo che sussiste anche in situazioni caratterizzate da sfortuna brutta. Se invece valgono le distinzioni che ho proposto, il merito potrebbe non essere più un terreno di contesa tra egualitari e anti-egualitari e occupare perciò un ruolo forse più modesto, ma più saldo, nelle teorie della giustizia distributiva.

6. CONCLUSIONI

Quando ragioniamo sul merito in relazione a questioni di giustizia distributiva, siamo preda di intuizioni contrastanti: da un lato sembra plausibile l'idea di dare a ciascuno ciò che merita, dall'altro ci preoccupa (o almeno, preoccupa alcuni di noi) il rischio di mettere a repentaglio l'eguaglianza materiale delle persone. Il modello che ho suggerito in questo scritto, e in particolare nel quinto paragrafo, può, a mio giudizio, appianare questi contrasti. Si potrebbe addirittura sostenere una tesi più forte (ma non è questa la sede per provare ad argomentarla), che questo appianamento dei contrasti potrebbe spingerci a vedere gli esiti determinati dal cosiddetto libero mercato come dipendenti da una combinazione dei quattro fattori che ho in precedenza considerato: dotazioni materiali di partenza¹⁵, talenti, impegno e sorte brutta. Come considerare e trattare questi fattori nel disegno di una teoria della giustizia distributiva liberale è il punto di disaccordo tra egualitari e anti-egualitari. Un punto di disaccordo, si noti, che riguarda *sia* i diversi pesi da attribuire a questi fattori nell'aggregato finale *sia* quel che va considerato come appartenente a un certo fattore piuttosto che a un altro.

Possiamo fare tre rapidi esempi su quest'ultimo punto. Il primo è il seguente: come ci ha insegnato Ronald Dworkin (1981, 104-105), accanto alla sorte brutta sussiste la *sorte opzionale*, la quale – a differenza della prima – dipende da una serie di rischi che ci assumiamo intenzionalmente (come quando acquistiamo un biglietto della lotteria)¹⁶. È ragionevole ipotizzare che la sorte opzionale debba essere ricondotta più correttamente a quel che ho denominato impegno e dunque al merito? Quale secondo esempio, si potrebbe sollevare la questione che non è in nostro potere controllare la «qualità» delle nostre dotazioni naturali (anche se, con i progressi biomedici, è in alcuni casi possibile per i genitori sapere di eventuali malformazioni e in alcuni casi intervenire) (Steiner 1999). Ma allora i talenti costituiscono un tipico caso di sorte brutta? Infine – e vengo così al terzo esempio – se ragioniamo sui meccanismi del libero mercato, il riconoscimento dei meriti alle

¹⁵ Questo fattore suggerisce anche la necessità di un ragionamento (che non condurrò in questa sede) sulla trasmissione dei patrimoni lungo l'asse ereditario.

¹⁶ Su questo argomento cfr. anche Vallentyne 2002.

persone dipende più dalla loro capacità di prevedere e soddisfare in maniera appropriata i bisogni altrui che dall'impegno messo nel lavoro (cfr. Wolff 2003, 220). Possiamo allora asserire che meriterebbe successo economico chi si impegnasse allo spasimo a vendere ghiaccioli in Antartide?

Tutto questo mostra che i confini sono fluidi e che la teoria verosimilmente deve ancora lavorare un po' per renderli più chiari e stabili. Ma certamente questo non basta per giungere a una conclusione scettica e sostenere che il nesso tra merito e titolo sia *esclusivamente* di tipo empirico, per cui di fatto può accadere oppure no che persone meritevoli abbiano titolo a ciò che meritano. Una buona *teoria* della giustizia può trovare il modo di definire le condizioni in base alle quali i meritevoli ottengono i titoli che si meritano. Navigando tra la Scilla dell'inutilità della nozione di merito e la Cariddi della sua totale, incontrollata preponderanza.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Carter Ian (2005), *La libertà eguale*, Feltrinelli, Milano
- Cupit Geoffrey (1996), *Justice as Fittingness*, Clarendon Press, Oxford
- Del Bò Corrado (2002), «Proprietà di sé e giustizia distributiva: un conflitto necessario?», *Il Politico*, 67, 1, pp. 137-149
- (2003), «La proprietà privata come problema: Locke e il libertarismo contemporaneo», *Teoria Politica*, 19, 1, pp. 133-144
- (2008), *I diritti sulle cose. Teorie della giustizia e validità dei titoli*, Carocci, Roma
- Dworkin Ronald (1981), «What is Equality? Part II: Equality of Resources», *Philosophy and Public Affairs*, 10, pp. 283-345; trad. it. «Eguaglianza di risorse», in I. Carter (a cura di), *L'idea di eguaglianza*, Feltrinelli, Milano 2001, pp. 94-163
- Hume David (1739-40), *Treatise of Human Nature*, Noon, London, ristampato a cura di T.H. Green e T.H. Grose nei volumi I e II dei *Philosophical Works of David Hume*, Longmans, London 1874-5; trad. it. a cura di E. Lecaldano, *Trattato sulla natura umana*, Laterza, Roma-Bari 1987
- Locke John (1690), *Two Treatises on Government*, London, ristampato a cura di P. Laslett, Cambridge University Press, Cambridge 1960; trad. it. *Trattato sul governo*, Editori Riuniti, Roma 1997³
- Narveson Jan (1995), «Deserving Profits», in R. Cowan e M.J. Rizzo (a cura di), *Profits and Morality*, The University of Chicago Press, Chicago-London, pp. 48-87
- Nozick Robert (1974), *Anarchy, State and Utopia*, Basic Books, New York; trad. it. *Anarchia, stato e utopia*, Il Saggiatore, Milano 2000
- Olsaretti Serena (2003), «Introduction: Debating Desert and Justice», in Id. (a cura di), *Desert and Justice*, Oxford University Press, Oxford, pp. 1-24
- Rawls John (1971), *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Mass.); trad. it. a cura di S. Maffettone, *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano 1989³
- (2001), *Justice as Fairness. A Restatement*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Mass.)-London; trad. it. a cura di S. Veca, *Giustizia come equità. Una riformulazione*, Feltrinelli, Milano 2002
- Steiner Hillel (1999), «Silver Spoons and Golden Genes», in J. Burley, *The Genetic Revolution and Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, pp. 133-150
- (1994), *An Essay on Rights*, Blackwell, Oxford
- Vallentyne Peter (2002), «Brute Luck, Option Luck, and Equality of Initial Opportunities», *Ethics*, 112, 3, pp. 529-557
- Wolff Jonathan (2003), «The Dilemma of Desert», in S. Olsaretti (a cura di), *Desert and Justice*, Oxford University Press, Oxford, pp. 219-232